

Parte quarta REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'

Titolo I

FORMAZIONE DELLE NORME

1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Le singole Leghe possono derogare a quanto previsto dal Regolamento dell'Attività, purché rimanga fermo il rispetto dei Principi della Carta e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al giudizio di legittimità operato dalla sola Corte nazionale di giustizia (art. 86 RD).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla Lega che le ha deliberate, a pena di nullità.

Titolo II

ATTIVITÀ

2. La stagione sportiva

L'anno sportivo della Lega calcio Uisp ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

L'attività delle Associazioni deve prevedere una sospensione, fra una stagione sportiva e l'altra, i cui termini sono stabiliti dalle Leghe calcio territoriali, regionali e nazionale per quanto di loro competenza.

3. Classificazione dell'attività

a) La Lega calcio Uisp organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli Atleti, i Dirigenti, gli Arbitri, gli Osservatori e gli Allenatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale.

b) La Lega calcio Uisp organizza attività di carattere **ufficiale** o **non ufficiale**.

1) L'attività ufficiale è considerata quella relativa a manifestazioni indette, organizzate o gestite dalle Leghe calcio, compresa quella relativa a Rappresentative o Selezioni territoriali, regionali e nazionali, ed espressamente qualificata come tale dalla Lega calcio nazionale.

2) L'attività non ufficiale è quella non espressamente dichiarata ufficiale dalla Lega calcio.

c) Tutta l'attività è divisa in **ambiti**:

- agonistico;
- non agonistico.

d) Sono previste le seguenti **categorie**, che possono essere agonistiche o non agonistiche:

- maschile da 16 anni in poi;

- femminile da 14 anni in poi;
- giovanile da 6 a 16 anni;
- Arbitri da 16 anni in poi;
- Allenatori da 18 anni in poi;

È facoltà delle Leghe calcio derogare l'età minima della categoria femminile, riducendola di un anno, e quella massima della categoria giovani per portarla non oltre i 18 anni.

e) Sono previste le seguenti **discipline**:

- calcio a 11;
- calcio a 5;
- calcio a 7/8.

Nella disciplina del calcio a 11 l'Attività Over 35 può essere svolta contemporaneamente purché vi sia una sosta fra le due attività di almeno 2 giorni solari. Eventuali altre discipline non specificamente previste possono considerarsi agonistiche o non agonistiche.

f) Per il solo ambito non agonistico, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo III

ASSOCIAZIONI

4. Adesione all'Uisp

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Lega calcio devono aderire all'Uisp secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp.

L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nel Regolamento nazionale Uisp.

Il presente articolo è inderogabile.

5. Iscrizione delle Associazioni all'attività della Lega calcio Uisp

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione all'Uisp, per partecipare alle attività promosse dalla Lega calcio, devono:

- a) inoltrare alla Lega calcio territorialmente competente, nei modi e nei termini fissati nelle Norme di partecipazione, apposita domanda d'iscrizione sottoscritta dal Presidente o dal suo delegato;
- b) versare la quota d'iscrizione prevista e l'eventuale cauzione;
- c) dichiarare gli indirizzi e i recapiti dell'Associazione, del Presidente e dei Dirigenti;
- d) tesserare obbligatoriamente il suo Presidente con la tessera di tipo "D";
- e) comunicare i colori sociali della squadra dell'Associazione;
- f) consegnare alla Segreteria della Lega calcio competente la dichiarazione del

Presidente dell'Associazione attestante la conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e l'impegno a far sottoporre i propri Soci Atleti alla visita medica richiesta a norma dell'articolo 23 RA;

Il presente articolo è inderogabile.

6. Obbligo di comunicazione di dati societari

- a) La denominazione della squadra deve corrispondere alla denominazione dell'Associazione indicata sulla scheda di adesione all'Uisp.
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Lega calcio con squadre aventi un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione.

Il presente articolo è inderogabile.

7. Rappresentanza dell'Associazione

Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: l'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra.

Il presente articolo è inderogabile.

8. Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

- a) Ogni Associazione deve adempiere le obbligazioni contratte nei confronti delle Leghe calcio.
- b) In difetto, la Lega può alternativamente disporre:
 - la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
 - il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della Lega calcio munito di regolare mandato scritto. In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Lega calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara. Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo IV

SOCI

9. Dirigenti

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Lega calcio, coloro che sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tranne il Presidente che deve aver compiuto la maggiore età.
- b) I Dirigenti possono svolgere anche le funzioni di Atleti per la medesima Associazione.
- c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleti per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché siano in possesso della scheda attività predisposta dall'Uisp, pena le sanzioni previste dall'articolo 109 RD.
- d) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Dirigente deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti e per la tutela sanitaria (art. 23 RA).

10. Allenatori

Sono classificati Allenatori i Dirigenti in possesso della specifica abilitazione e che abbiano compiuto la maggiore età.

11. Atleti

- a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata Uisp partecipante a manifestazioni organizzate dalla Lega calcio Uisp.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla stagione corrente.
- c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di settore o categoria o disciplina differenti, regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici Uisp preposti.

Il presente articolo è inderogabile.

12. Arbitri (art. 37 RA)

Sono **Arbitri** coloro che:

- a) hanno sottoscritto l'apposita tessera;
- b) sono iscritti all'apposito Albo;
- c) hanno compiuto il 16° anno di età;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione;
- e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente.

Il presente articolo è inderogabile.

13. Assistenti ufficiali

Sono **Assistenti ufficiali** gli Arbitri designati a collaborare con il Direttore di gara.

14. Osservatori

Sono **Osservatori** coloro che:

- a) hanno sottoscritto la tessera Uisp;
- b) hanno compiuto la maggiore età;
- c) sono stati ufficialmente incaricati di svolgere l'incarico;
- d) hanno superato l'esame di abilitazione.

Gli Osservatori svolgono le loro funzioni su delega del Coordinatore del Settore arbitrale di concerto con il Coordinatore del Settore attività, nell'ambito delle specifiche manifestazioni sportive. Verificano il regolare andamento delle gare, accertando eventuali casi d'illecito sportivo e/o di irregolarità del tesseramento. Visionano l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali valutandone le capacità tecniche, attitudinali e comportamentali. Durante lo svolgimento delle loro funzioni gli Osservatori possono sostare in ogni parte del recinto di gioco; svolgono altri compiti a loro specificatamente affidati.

Redigono una relazione su quanto accertato in modo completo, veridico e leggibile, trasmettendo la relazione ai propri referenti e in presenza di episodi gravemente illeciti, inviano un supplemento della relazione anche al Settore disciplinare competente.

Gli Osservatori possono prendere visione dei seguenti documenti: il referto dell'Arbitro, gli elenchi delle Associazioni, le tessere degli Atleti e dei Dirigenti, i documenti di riconoscimento.

Gli Osservatori sono tenuti all'assoluta riservatezza sulle valutazioni riguardanti l'operato dell'Arbitro e pertanto devono astenersi dall'esprimerle in presenza di Atleti, Dirigenti, Allenatori o pubblico e devono comunque evitare qualsiasi comportamento che possa risultare in contrasto con tale obbligo.

Il presente articolo è inderogabile.

15. Ufficiali di gara

Sono **Ufficiali di gara** gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali, e gli Osservatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

Titolo V

TESSERAMENTO

16. Tesseramento degli Atleti

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività della Lega calcio devono tesserarsi all'Uisp - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 RA - rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale e territoriale.

b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla Lega calcio Uisp. In assenza di Convenzioni nazionali, eventuali Convenzioni contratte a livello locale hanno valore ed efficacia unicamente nell'ambito dell'attività organizzata dalla Lega calcio che ha sottoscritto la Convenzione stessa. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Lega calcio nazionale Uisp.

c) Nell'ambito amatoriale agonistico è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, per più di una Associazione aderente all'Uisp, nella medesima disciplina sportiva.

d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.

e) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.

f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.

g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

I commi contrassegnati dalle lettere a), b), c), d) sono inderogabili.

17. Tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori

Per il tesseramento dei Dirigenti e degli Allenatori valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. In ogni caso è ammesso:

a) il loro tesseramento anche se sono già tesserati per altre Organizzazioni sportive e hanno preso parte effettiva all'attività;

b) il loro tesseramento in ogni momento della stagione sportiva.

18. Tesseramento degli Arbitri e degli Osservatori

Agli Arbitri e agli Osservatori è rilasciata la tessera prevista per i Dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Lega calcio.

Gli Arbitri e gli Osservatori non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale, presso Associazioni calcistiche affiliate all'Uisp.

È consentito agli Arbitri e agli Osservatori, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Presidente di Lega, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti, Dirigenti e/o Allenatori purchè queste non siano ancora iniziate: in tal caso gli Arbitri non possono dirigere le partite della stessa fase o girone ai quali la loro Associazione partecipa (art. 43 RA).

Il presente articolo è inderogabile, eccetto la facoltà prevista dalla seconda parte del III comma (le Leghe hanno facoltà di derogare il presente comma solo al fine di prevedere una più ristretta partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori alle manifestazioni).

19. Tesseramento per le attività non ufficiali

Per l'attività non ufficiale può essere riconosciuto valido il tesseramento di altre Organizzazioni sportive, conformemente a quanto stabilito in specifiche convenzioni o nelle Norme di partecipazione, purchè emanate dalla Lega calcio nazionale Uisp.

Il presente articolo è inderogabile.

20. Scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione d'appartenenza da parte dei Tesserati durante la stagione sportiva

I Soci che svolgono attività nella Lega calcio Uisp possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

- 1) recesso del Socio;
- 2) inattività, scioglimento o esclusione dell'Associazione;
- 3) cambio di residenza.

a) Recesso dal rapporto sportivo da parte del Socio

Il Socio può recedere dal rapporto sportivo quando:

- I) non abbia preso parte ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione **sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7/8. Tale disposizione è inderogabile.**
- II) abbia giocato partite o frazioni delle stesse, durante il primo terzo della prima fase della manifestazione. **In tal caso il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione d'appartenenza e può essere effettuato soltanto una volta durante il corso della stessa stagione sportiva.**

Il Tesserato deve quindi consegnare alla Lega calcio territorialmente competente:

- 1) la dichiarazione scritta di recesso al fine di poter procedere con la regolarizzazione del Tesseramento presso l'Ufficio preposto.

b) Inattività o esclusione dell'Associazione

Si intende per inattività la non iscrizione ad una manifestazione di carattere ufficiale. Non è inattività la mancata partecipazione a una fase della manifestazione per esclusione dalla stessa, così come non è inattività la mancata partecipazione a successive manifestazioni regionali o nazionali nella corrente stagione sportiva.

In caso di inattività della Associazione, i Tesserati di questa hanno diritto allo scioglimento del rapporto sportivo.

Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi della Lega calcio, salvo che i Tesserati stessi siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione.

c) Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, quest'ultima deve comunicare alla Lega calcio territoriale di competenza l'avvenuto scioglimento e l'elenco dei nominativi dei suoi Soci.

A seguito del ricevimento di tale comunicazione, la Lega calcio deve ufficializzare sul proprio Comunicato ufficiale tale scioglimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato ufficiale, i relativi Soci risolvono di diritto il loro rapporto sportivo con detta Associazione.

d) Risoluzione del rapporto sportivo per cambio di Provincia in residenza del Tesserato

I Tesserati che abbiano cambiato la Provincia di residenza, rispetto a quanto risultava all'atto del tesseramento, possono ottenere la risoluzione del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza.

Per ottenere la risoluzione del rapporto sportivo, il Tesserato deve presentare alla Lega calcio la documentazione attestante il cambio di Provincia in residenza.

Il Tesserato, nella stagione sportiva corrente, non potrà più tesserarsi ad Associazioni partecipanti a manifestazioni promosse ed organizzate dalla Lega calcio territoriale presso cui ha ottenuto la risoluzione del rapporto sportivo.

Le previsioni di cui alle lettere b), c), d) sono inderogabili.

21. Congedo temporaneo dell'Arbitro

Ogni Arbitro in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Coordinatore del Settore arbitrale territorialmente competente. Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.

Il presente articolo è inderogabile.